



ZURIGO

, Allegato n. 1 a pol. 268/A/3709

C O N D I Z I O N I   P A R T I C O L A R I

F U R T O

Premesso che l'Assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio dello Stato Italiano, nonchè in Austria, Francia, Slovenia e Svizzera e premesso che le Condizioni Generali di Assicurazione sono derogate da quanto segue:

SI CONVIENE

1) Relativamente allo Snow-Board, identificato nel Certificato di Assicurazione, la garanzia vale esclusivamente per il furto totale - comunque perpetrato - dell'attrezzo e dei relativi attacchi se compresi, durante il soggiorno dell'Assicurato in località invernali (è compreso il furto avvenuto durante il viaggio di andata e di ritorno dalle località stesse). La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel "Certificato di Assicurazione" fermo uno scoperto del 25% da applicarsi sullo stesso e con un limite massimo di indennizzo pari a Euro 390 (trecentonovanta).

2) Relativamente agli Sci, identificati nel Certificato di Assicurazione, la garanzia vale per il solo furto totale - comunque perpetrato - degli stessi, e dei relativi attacchi se compresi, durante il soggiorno dell'Assicurato in località invernali (è compreso il furto avvenuto durante il viaggio di andata e ritorno dalle località stesse). La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del capitale assicurato nel "Certificato di Assicurazione" fermo uno scoperto del 25% da applicarsi sullo stesso e con un limite massimo di indennizzo pari a Euro 260 (duecentosessanta).

3) Degrado d'uso: in caso di sinistro non si darà luogo ad alcun degrado d'uso, per i furti verificatisi nel primo semestre successivo alla data d'acquisto, si provvederà invece ad applicare un degrado del 20% per i furti occorsi durante la seconda semestralità.

4) Agli effetti dell'operatività della garanzia assicurativa è essenziale che venga notificato alla Compagnia il rilascio del Certificato di Assicurazione che verrà emesso a favore del beneficiario della garanzia stessa (Assicurato). La notifica dovrà avvenire a mezzo TELEFAX utilizzando lo schema di cui al modulo allegato. Le comunicazioni alla Compagnia potranno avvenire anche settimanalmente e dovranno essere riepilogative delle applicazioni avvenute durante il periodo. Successivamente il Contraente dovrà inviare presso la sede della B. & C. INSURANCE, gli esemplari di spettanza della Compagnia e dell'Agenzia, del "Certificato di Assicurazione" già concordato, debitamente compilati in ogni parte, pena l'inefficacia della copertura assicurativa. La garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di acquisto del ciclo e cesserà automaticamente dopo un anno dalla decorrenza della garanzia stessa. A tal fine farà fede lo scontrino fiscale rilasciato dal Contraente.

5) Il premio lordo annuo per ogni Snow-Board venduto è pattuito in Euro 5,20 mentre si intende fissato in Euro 3,60 il premio annuo lordo per ciascun paio di Sci. La somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio minimo annuo, in nessun caso potrà essere inferiore a Euro 5.160 a lordo delle imposte governative; detto premio si intende convenuto per un numero di applicazioni non superiore alle 1.300 unità, delle quali 1.000 afferenti gli Sci e 300 gli Snow-Board. Il premio anticipato dal Contraente alla firma della presente polizza, si intende invece afferente al 30% delle applicazioni minime convenute, corrispondenti ad un premio lordo di Euro 1.548 e dovrà intendersi salvo conguaglio; infatti entro il 30 Giugno di ogni anno, la Compagnia oltre ad incassare la differenza attiva risultante tra il premio anticipato alla firma ed il premio minimo sopra indicato, provvederà altresì a regolare ed incassare anche le eventuali eccedenze, in funzione delle comunicazioni pervenute, emettendo un'apposita appendice. Le differenze attive che dovessero risultare, dovranno essere pagate dal Contraente nei 15 giorni successivi alla presentazione della regolazione stessa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. A contratto scaduto se il Contraente non ha adempiuto agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

6) Le denunce di sinistro dovranno essere notificate per raccomandata alla B. & C. INSURANCE - Servizi di Consulenza Assicurativa - Via Cipro n. 4/V - 00136 ROMA ed effettuate dall'Assicurato entro tre giorni dall'evento o dal giorno in cui l'Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza, allegando copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dove si è verificato il furto. La denuncia del sinistro dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le cause che lo determinarono.

7) Per la liquidazione dell'indennizzo, sarà essenziale corredare la denuncia di cui all'articolo che precede con una copia dello scontrino fiscale e del "Certificato di Assicurazione" rilasciati dal Contraente. La Compagnia potrà liquidare l'Assicurato direttamente oppure per il tramite del Contraente.

8) Il Contraente potrà utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte i "Certificati di Assicurazione" con l'indicazione dei numeri delle polizze sostituite. I relativi valori in Lire ivi riportati dovranno intendersi automaticamente convertiti in Euro a far data dal 1° Gennaio 2002.

9) Si conviene tra le parti che in caso di annullamento della polizza di Responsabilità Civile n. 268/A/3707 e/o della polizza Infortuni n. 268/A/3708 la garanzia prestata dal presente contratto si intenderà automaticamente cessata con effetto dalla data di annullamento di una delle precitate polizze.

10) Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni particolari, che formano parte integrante del contratto, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione e le disposizioni di legge in materia.

F E R M O I L R E S T O

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

ZURIGO  
ASSICURAZIONI

SPORTLER SPA

Emesso in Roma, il 5 Ottobre 2001

skifur